



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE

(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

Parere n. 2/0516

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riunitasi a seguito di regolare convocazione presso la sede della Provincia in C.trà Gazzolle n. 1 il giorno 19/05/2016 dalle ore 9.30;

premesso che l'art. 11 della L.R. 16/04/1985 n.33 individua nella Commissione Tecnica Provinciale dell'Ambiente l'organo consultivo tecnico-amministrativo della Provincia per le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", modificato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";

considerato che:

La Normativa nazionale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale stabilisce che sono soggette, tra le altre, le seguenti installazioni:

4. Industria chimica

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

- a) idrocarburi semplici (*lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici*);
- b) idrocarburi ossigenati, *segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche*;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, *segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati*;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche (*polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa*);
- i) gomme sintetiche;
- l) sostanze coloranti e pigmenti;
- m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

- a) gas, *quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile*;
- b) acidi, *quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati*;
- c) basi, *quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio*;
- d) sali, *quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di*

sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi

4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

4.6. Fabbricazione di esplosivi

Nelle premesse dell'allegato VIII la norma afferma:

C- Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente:

a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e

b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.

Vista la Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016 del 22/2/2016) che disciplina il riordino delle competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e attribuisce alle Province la competenza in materia di AIA per le installazioni del punto 4 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/006;

Rilevato che per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), anch'esse delegate dalla Regione alle Province con la legge 4/2016, la norma stabilisce l'obbligo di VIA per i seguenti stabilimenti:

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

considerato che l'obbligo di VIA è previsto per la fabbricazione di prodotti di base chimici (organici ed inorganici) e fitosanitari e biocidi, mentre è oggetto di verifica di VIA:

- trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

- produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;

rilevato che **in sostanza sono oggetto di VIA o verifica di VIA gli stabilimenti di prodotti chimici di base o con capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.**

come primo indirizzo della Provincia di Vicenza, in attesa di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed in uniformità con le procedure di VIA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a NON considerare su "scala industriale", ai fini dell'AIA, le installazioni chimiche^a che rispettano la seguente condizione:

^a Punti 4,1, 4,2 e 4.4. dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06.

- installazione con trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità non superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

Il Segretario della Commissione
f.to Dott.ssa Cristina Del Sal

Il Presidente della Commissione
f.to Ing. Filippo Squarcina